

**Anche il solo rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, beni o altra utilità,  
integra il delitto di riciclaggio**

**(Cass. Pen., sez. II, sent. 9 dicembre – 15 gennaio 2021, n. 1750)**

Il delitto di riciclaggio, sotto il profilo materiale, risulta integrato dal compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - rel. Consigliere -

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

G.A., n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall'avv.

Sabrina Frazzetto, di fiducia;

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, seconda

sezione penale, n. 842/2015, in data 24/01/2019;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea

Pellegrino;

letta la requisitoria scritta D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23 con la

quale il Sostituto procuratore generale Delia Cardia ha chiesto di

dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

preso atto che la difesa non ha chiesto tempestiva e rituale

discussione orale nè ha presentato repliche alla requisitoria del

Procuratore generale.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24/01/2019, la Corte d'appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Siracusa in data 13/06/2013 che aveva condannato G.A. alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 1.000 di multa per il reato di riciclaggio del ciclomotore Honda Chiocciola 125, provento di furto in danno di A.S., realizzato mediante l'alterazione dell'originaria sequenza alfanumerica del telaio con apposizione di altra appartenente al ciclomotore di sua proprietà e di aveva la relativa carta di circolazione.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di G.A., viene proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, deduce violazione dell'art. 648 bis c.p..

La Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze processuali che, in realtà, avrebbero documentato il diverso modello del ciclomotore in possesso dell'imputato rispetto a quello di provenienza furtiva e l'assenza di qualsiasi manipolazione poichè il blocco motore del mezzo sequestrato corrispondeva a quello originariamente abbinato al telaio del mezzo di proprietà dell'imputato, sì da escludere il reato contestato.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al profilo soggettivo del reato di riciclaggio.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.

2. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, trattabili congiuntamente per la reciprocità delle questioni trattate, evidenzia il Collegio come, al di là della sostanziale deduzione di un vizio di motivazione pur essendosi evocata la violazione di legge, dal conforme apparato argomentativo dei giudici di merito è rimasto incontestato "... che il ciclomotore Honda sequestrato al G. in data 25/09/2006, recante la targa (OMISSIS), si presentava con il numero di telaio (OMISSIS) palesemente contraffatto ed abbinato ad un blocco motore il cui numero identificativo (omissis) per quanto genuino avrebbe dovuto essere abbinato al diverso numero di telaio (OMISSIS), appartenente al ciclomotore Honda tg. (OMISSIS) oggetto del furto denunciato da A.S. in data 08/06/2006... E, inoltre, emerso che il numero di telaio (OMISSIS) era stato originariamente abbinato dalla casa costruttrice al blocco motore recante il numero identificativo (OMISSIS), e che tali dati identificativi corrispondevano al ciclomotore tg. (OMISSIS) che il G. aveva acquistato da C.L. in data 14/02/2006. Infine, dalla disamina del verbale di sequestro del 25/09/2006 si ha contezza che il ciclomotore trovato nel possesso dell'imputato era "mancante del cilindretto d'avviamento e cilindretto bauletto sella danneggiata" ...".

Poco rileva, pertanto, la diversità formale dei due modelli sottolineata dalla difesa ma, in verità, come assume la Corte territoriale, smentita dalla comparazione degli stessi documenti.

Nella sentenza impugnata, inoltre, si valorizza anche il riconoscimento da parte della persona offesa e le condizioni del ciclomotore all'atto del sequestro, privo del relativo blocco di accensione. Nessuno stravolgimento del dato probatorio può, dunque, addebitarsi ai giudici di merito che hanno inequivocamente concluso che "il ciclomotore nella disponibilità dell'imputato era quello sottratto all' A. nel giugno 2006 e che su di esso erano state apportate modifiche (apposizione di altra targa e altro numero di telaio) tali da rendere difficoltosa la verifica della sua illecita provenienza con conseguente sussistenza del reato di riciclaggio e dell'attribuibilità all'imputato del contestato reato, dovendo ritenersi che fosse l'unico soggetto interessato ad occultare il bene di provenienza furtiva per farne uso".

A tal fine va ricordato come il delitto di riciclaggio, sotto il profilo materiale, risulta integrato dal compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (cfr., Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto e altri, Rv. 273183).

3. Aspecifico e manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

I giudici di merito hanno infatti evidenziato l'epoca del furto, successiva rispetto al momento di acquisto del ciclomotore da parte dell'imputato, le condizioni dello stesso e la circostanza che solo l'imputato avesse interesse a contraffare il telaio apponendovi proprio quello del mezzo originariamente acquistato in modo lecito.

La giurisprudenza di legittimità, con un principio già dettato in materia di ricettazione ma perfettamente estensibile nel caso in esame a quello di riciclaggio, questa Corte di legittimità (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265; più recentemente, Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666, in fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe), ha già avuto modo di chiarire che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/7/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Con la suindicata motivazione - del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - il ricorrente omette di confrontarsi preferendo la "strada" conducente all'inammissibilità della sostanziale reiterazione del motivo di gravame.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2021.